



SiRVeSS

Sistema di Riferimento Veneto per la Salute
e sicurezza nelle Scuole



PCTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento


**Linee di indirizzo per Aziende/Enti
che ospitano gli studenti**

***Dolci Stefania - SPISAL AULSS 9 SCALIGERA
Coordinatore del SiRVeSS***


ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PER REGIONE E LIVELLO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Fonte: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica

ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI PER LIVELLO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020/2021



ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PER PERCORSO DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021



Fonte: Ministero dell'Istruzione - Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica.

Per quanto riguarda la scelta dell'indirizzo tecnico, è il Veneto che rileva la più alta frequenza di studenti che lo seguono (38,4%).

Percorso Competenze Trasversali e Orientamento

ASPETTI NORMATIVI

- Il PCTO non ha la finalità di far apprendere un mestiere o una mansione, ma quella di far acquisire o potenziare le competenze tipiche dell'indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, utili a orientarsi nelle scelte universitarie o professionali, e a far comprendere l'organizzazione ed il funzionamento delle aziende.
- Nonostante l'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 142/1998 (Regolamento attuativo dell'art. 18 della L. 196/1997) reciti *"i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro"*, ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro gli studenti impiegati in PCTO sono equiparati ai lavoratori e quindi soggetti a tutte le tutele e obblighi previsti dal "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 lettera a, DLgs 81/2008).
- Allo studente minorenni non si applica la disciplina di cui alla L 977/1967 recante la "tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti" e successive modificazioni e integrazioni, in quanto l'attività in PCTO non è assimilata ad un rapporto di lavoro, ma ad attività didattica/formativa. In ogni caso lo studente minorenni non potrà svolgere le attività vietate per i minori dalla medesima legge, salvo in deroga di cui all'art. 6 della medesima legge (vedi successive slide)

Lavori vietati di cui all'Allegato I della L 977/1967

ALCUNI ESEMPI:

- esposizione a sostanze tossiche, molto tossiche, irritanti, cancerogene e mutagene
 - lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione
 - lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi;
 - utilizzo di mola, flessibile, martello demolitore,
 - movimentazione manuale dei carichi con pesi superiori a 15 Kg, per un tempo superiore alle 4 ore compresi i ritorni a vuoto (....)
 - condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125
 - lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile ed altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza
 - lavori in serragli di animali pericolosi
- (....)

Lavori vietati di cui all'Allegato I della L 977/1967

deroga al divieto.....

Il **soggetto ospitante** dovrà prevedere anche una **figura di affiancamento** allo studente, necessaria **in caso di svolgimento dei lavori vietati di cui all'Allegato I della L 977/1967** (come modificata dal DLgs 345/1999 e dal DLgs 262/2000), dal momento che, **in deroga a tale divieto, l'art. 6** della citata legge prevede che le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti **per motivi didattici o di formazione professionale**, sia in aula sia in laboratorio scolastico sia in ambienti di lavoro privati, **purché "sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previsti dalla vigente legislazione"**.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STUDENTE

Il **soggetto ospitante** dovrà integrare il DVR, riportando i rischi presenti nelle mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente.

Per facilitare l'azienda nella valutazione dei rischi per lo studente ospite è stata predisposta uno "schema di integrazione del DVR» [PCTO - linee di indirizzo 2022 regione Veneto.pdf](#)

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STUDENTE

- La **scuola** deve **certificare l'avvenuta formazione** dello studente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ex **art. 37 del D.Lgs. 81/2008**) in ragione del piano dell'offerta formativa del curriculum scolastico e in stretto collegamento con la valutazione dei rischi dell'Istituto stesso;
- Il **soggetto ospitante** ha diritto di prendere visione e/o avere copia degli attestati rilasciati allo studente prima dell'inizio del PCTO;
- Il soggetto ospitante può chiedere ulteriori informazioni sul percorso formativo svolto dallo studente, per **verificare la necessità di integrare la formazione sui rischi specifici** delle mansioni che gli saranno assegnate;
- Tale **formazione supplementare va adeguatamente documentata**, sebbene non sia necessario il rilascio di alcun attestato

INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO

- Il **soggetto ospitante** deve provvedere a fornire allo studente **l'informazione ex art. 36 del D.Lgs. 81/2008** in merito alla propria organizzazione del lavoro **(rischi presenti nelle attività svolte, procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, le figure della sicurezza aziendali, etc)**
- Il soggetto ospitante **deve garantire l'addestramento** dello studente all'uso, qualora previsto, di **attrezzature, macchine, sostanze e DPI**, da esso forniti, ai sensi del D.Lgs 81/08 **art. 37, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08 e art. 77, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08**, documentandolo

OBBLIGHI DELLO STUDENTE

Per la gestione di questi aspetti si suggerisce al **soggetto ospitante** di predisporre una procedura che descriva come sono fornite allo studente, ai genitori/soggetti rappresentanti legali (in caso di minori), al personale aziendale e all'Istituto scolastico le principali informazioni su: percorsi e luoghi che lo studente può frequentare, orari da seguire, obblighi e divieti da rispettare, DPI da utilizzare, figure aziendali da contattare, etc.

Tali informazioni devono essere inserite nel progetto formativo.

PREPOSTO AZIENDALE

- La normativa sul PCTO prevede che il **soggetto ospitante** individui un **tutor formativo esterno** il cui nominativo viene riportato anche nella convenzione;
- il **soggetto ospitante** dovrà prevedere anche una **figura di affiancamento allo studente**, necessaria in caso di svolgimento dei lavori vietati di cui all'Allegato I della L. 977/1967 come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs 262/2000 (deroga art. 6);
- Nel caso il tutor formativo esterno non lavori a stretto contatto con lo studente, va individuato il preposto che vigila sulle attività svolte dallo studente ossia **chi svolge le funzioni di preposto**;

CHI potrebbe essere il preposto? tutor esterno, capo reparto o caposquadra o figura affiancamento

Figura affiancamento
(In caso di lavori vietati)



Preposto

Possono coincidere

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Per quanto riguarda i DPI è compito del soggetto/azienda ospitante definire, in base al proprio DVR i DPI necessari a svolgere in sicurezza l'attività da parte dello studente;

[PCTO - linee di indirizzo 2022 regione Veneto.pdf](#)

- È consigliabile una procedura gestionale dei DPI con la formalizzazione delle varie fasi di consegna, addestramento, modalità di tenuta e riconsegna.

SORVEGLIANZA SANITARIA

- L'obbligo di sorveglianza sanitaria (visita preventiva) per gli studenti **va verificato caso per caso** in relazione al DVR del soggetto ospitante;
- È importante quindi che il **soggetto ospitante** analizzi i rischi degli studenti (mansioni possibili, **quantificazione dei rischi che potrebbero far scattare l'obbligo della sorveglianza sanitaria**).
- Se in base a tale valutazione, dovesse risultare che le attività svolte dallo studente sono soggette a sorveglianza sanitaria, è d'obbligo che sia il **Medico Competente dell'azienda a fare il controllo sanitario**;
- Sia per lo sviluppo temporale che caratterizza PCTO nel triennio, sia per la tipologia di compiti che vengono assegnati allo studente, difficilmente l'attività lavorativa svolta in PCTO determina il superamento dei livelli di esposizione ai rischi per la salute che la normativa prende a riferimento per sancire l'obbligo della sorveglianza sanitaria;
- Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell'istituto scolastico, l'azienda ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli presenti nella propria azienda, garantendo eventualmente l'effettuazione di accertamenti integrativi.

FARMACI SALVAVITA

- Qualora le condizioni fisiche o psichiche dello studente possano richiedere la somministrazione di farmaci salvavita, l'istituto nel rispetto della privacy da entrambe le parti, ne dà comunicazione al soggetto ospitante, in particolare al Medico Competente, ove presente, o all'addetto del primo soccorso;
- Tale informazione, valutata dall'azienda, può portare ad un aggiornamento delle procedure di primo soccorso se necessario

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto scolastico

Nella pianificazione, programmazione e gestione delle attività di PCTO, potrebbe divenire necessario il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Istituto scolastico, come per esempio nel caso di:

- richieste di integrazioni al DVR per gli studenti in PCTO acquisita dal soggetto ospitante;
- valutazione delle eventuali segnalazioni da parte di uno studente/tutor formativo interno (scolastico) di possibili inadempienze del soggetto ospitante rispetto a quanto sottoscritto nella convenzione o nel progetto formativo, o di altre situazioni che abbiano determinato disagio;
- valutazione preventiva della compatibilità del luogo di lavoro con lo svolgimento delle attività di PCTO, anche mediante sopralluogo, qualora ne venga ravvisata la necessità da parte del tutor formativo interno (scolastico) o del Dirigente Scolastico;

(...)

SOPRALLUOGO PRESSO SOGGETTO OSPITANTE

Il tutor formativo interno (scolastico) valuta, con il supporto del RSPP dell'Istituto scolastico, l'opportunità di effettuare, prima dell'avvio del PCTO, un sopralluogo presso il soggetto ospitante, in particolare nelle aziende a maggiore rischio infortunistico. L'effettuazione del sopralluogo è in ogni caso raccomandata ogniqualvolta vi siano necessità di approfondimento sulla garanzia di adeguate condizioni di tutela della salute e sicurezza da parte del soggetto ospitante.

[PCTO - linee di indirizzo 2022 regione Veneto.pdf](#)

Sopralluogo

Are deposito materiali, vie circolazione, uscite emergenza



Sopraluogo
Are deposito materiali, vie circolazione, uscite emergenza



Sopralluogo Servizi igienico assistenziali



Sopralluogo Servizi igienico assistenziali



Sopralluogo

Lavoro in prossimità di zone deposito sostanze chimiche o impianti



Vasche con bagno galvanico



Locale verniciatura con deposito



Impianto schiumatura di poliuretano



Zone saldatura




Sopralluogo

Lavoro in prossimità di zone deposito sostanze chimiche o impianti



Sopralluogo Macchine utensili



Sopralluogo Movimentazione carichi



Sopralluogo

Movimentazione carichi



Sopralluogo Movimentazione carichi

